

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 4 settembre 2013.

Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati."

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il "Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2003, n. 52, e in particolare, l'articolo 8 del predetto accordo;

Viste le ordinanze ministeriali del 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2009, n. 207, e del 21 luglio 2011, che sostituisce la predetta o.m., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 settembre 2011, n. 210;

Considerato che è tuttora attuale l'esigenza di tutelare l'integrità fisica degli animali nonché l'incolumità dei fantini e degli spettatori presenti alle manifestazioni in questione, secondo le motivazioni contenute nell'o.m. 21 luglio 2011 cit.;

Ritenuto, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, di reiterare le misure di cui alla predetta o.m. 21 luglio 2011 cit., integrandole con quelle ulteriori emerse alla luce dell'esperienza maturata durante il biennio di vigenza dell'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011;

Considerato che nella seduta del 26 luglio 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge recante disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie di

tutela della salute umana nonché di benessere animale, il cui articolo 21 contempla, tra l'altro, disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi;

Ritenuto per quanto sopra, e nelle more della conclusione dell'iter del predetto disegno di legge, di prorogare l'efficacia dell'ordinanza del 21 luglio 2011, come modificata dalla presente ordinanza, di ulteriori 12 mesi;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda (registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2013, registro n. 10, foglio n. 367);

Ordina:

Art. 1.

1. All'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi a eccezione di mostre, sfilate e cortei garantiscono i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformità alle previsioni di cui alla presente ordinanza e all'allegato A, che ne costituisce parte integrante. Sono escluse dall'applicazione delle presenti disposizioni le manifestazioni che si svolgono all'interno degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - gestione ex ASSI, dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dalla Federazione equestre internazionale (FEI), dalla Federazione italiana turismo equestre e trek (FITETREC - A.N.T.E.) nonché da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle previste dalla presente ordinanza, nell'ambito delle discipline indicate dai rispettivi statuti.";

b) all'allegato A, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) dopo le parole "che assistono alla manifestazione" sono aggiunte le seguenti: "ed è adeguatamente delimitato al fine di evitare la fuga degli animali";

2) alla lettera b) dopo la parola "idoneo" sono aggiunte le seguenti: "anche sulla base della valutazione del rischio";

3) la lettera d) è sostituita come segue: "d) Il tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, è formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - gestione ex ASSI e CONI - FISE, ed è inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi.";



4) la lettera *f*) è sostituita come segue: “f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione e approntano un adeguato servizio di soccorso per gli animali, assicurando a tal fine: la presenza di un’ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto idoneo; la disponibilità di una struttura veterinaria per equidi; la presenza di un medico veterinario ippiatra che prima della manifestazione effettua l’esame obiettivo generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche sulla base delle certificazioni fornite dal veterinario di fiducia e, ove lo ritenga necessario, esegue una visita più approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere gli animali alla manifestazione, oltre ad assicurare il primo soccorso”.

Art. 2.

1. L’efficacia dell’ordinanza 21 luglio 2011, come modificata dalla presente ordinanza, è prorogata per dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 settembre 2013

*p. Il Ministro,
il Sottosegretario di Stato:*
FADDA

*Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 12, foglio n. 126*

13A07441

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 18 luglio 2013.

Modifica al comma 1, dell’articolo 1, dell’ordinanza del Sottosegretario di Stato dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile dell’11 gennaio 1999, n. 2911.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2011 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2012, al reg. n. 1, foglio n. 339, con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista l’ordinanza del 04.12.1991, n. 2183/FPC, adottata ai sensi della legge 3 luglio 1991, n. 195, con la quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile aveva disposto l’assegnazione, a favore della Regione Veneto, di un finanziamento di Lire 4.500.000.000 per interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che avevano colpito il territorio nazionale dal giugno 1990 al gennaio 1991;

Visto l’art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista la nota del 26 maggio 1998, n. 1737/98//32123, con la quale la Regione Veneto ha dichiarato una economia di lire 406.083.200 a valere sulla predetta somma di lire 4.500.000.000;

Visto l’art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Vista l’ordinanza del Sottosegretario di Stato dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile dell’11.01.1999, n. 2911, con la quale, nell’errato presupposto che l’importo iniziale di Lire 4.500.000.000 fosse stato interamente erogato, si è disposta la revoca della somma di Lire 406.083.200, prevedendone contestualmente la restituzione da parte della Regione Veneto tramite versamento all’entrata del bilancio dello Stato;

Considerato che la Regione Veneto ha proposto ricorso dinanzi al TAR per ottenere l’annullamento della suddetta ordinanza ed in particolare ha impugnato la stessa «al fine di evitare che possa costituire titolo per una eventuale,ingiustificata azione recuperatoria nei confronti dell’Amministrazione regionale»;

Vista la nota del 12.06.2012, n. DPC/ABI/39818, con la quale l’Ufficio Amministrazione e Bilancio ha trasmesso alla Regione Veneto l’elenco delle somme erogate ai sensi della citata Ordinanza n. 2911/1999, dal quale risulta che la somma di Lire 406.083.200, accertata quale economia di bilancio sul finanziamento in questione, non è stata mai erogata alla Regione stessa;

